

## AVVERTENZA PRELIMINARE

Così come ho fatto con il capitolo sul bene giuridico della parola di Dio nella Chiesa (cfr. *La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale*, EDUSC, Roma 2012), ho deciso di anticipare la pubblicazione del capitolo sul bene giuridico del matrimonio e della famiglia, facente parte del vol. II del mio *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa* (vol. I: Giuffrè, Milano 2009). Anche questa volta ho inserito in appendice alcuni miei lavori precedenti, che approfondiscono diverse tematiche matrimoniali e familiari. Ho incluso alcuni contributi che tornano sullo stesso tema, soprattutto sull'incapacità consensuale, perché mi è sembrato che non siano mere ripetizioni, ma rispecchino un itinerario di pensiero. Si pubblicano nella loro versione originaria, con minimi ritocchi, senza cioè una rielaborazione che darebbe luogo a un nuovo studio. Mi sembra infatti che le idee di fondo conservino il loro valore.

Spero che l'aver riunito questi scritti contribuisca a mostrare la fecondità di un approccio realistico al diritto anche in quest'ambito. In un momento in cui, su invito di Papa Francesco che ha convocato due Assemblee del Sinodo dei Vescovi dedicate alla famiglia ed ha pubblicato l'esortazione apostolica *Amoris laetitia*, la Chiesa vive con particolare intensità la sollecitudine dei Pastori e di tutti i fedeli nei confronti di questo grande dono, mi auguro che il presente libro aiuti a scoprire che il contributo del diritto canonico non può concepirsi in maniera meramente strumentale, quale semplice mezzo per regolarizzare situazioni, ma che corrisponde alla dimensione di giustizia che è intrinseca ai rapporti coniugali e a tutti gli altri rapporti familiari. In questo modo può apparire sempre di più la bellezza del disegno naturale e salvifico di Dio, nel quale il vero amore informa il vissuto secondo ciò che è giusto nella Chiesa domestica.

Ringrazio i proff. Juan Ignacio Bañares, Héctor Franceschi, José Luis Gutiérrez e Miguel Angel Ortiz per i loro suggerimenti così utili.

Carlos José Errázuriz M.  
Roma, 15 maggio 2016



## ABBREVIAZIONI

- AL PAPA FRANCESCO, esortazione postsinodale *Amoris laetitia* sull'amore nella famiglia, 19 marzo 2016.
- c. canone (a meno che vi sia un'altra indicazione, si tratta di canoni del Codice di diritto canonico – latino – del 1983).
- CCC *Catechismo della Chiesa Cattolica* (1992).
- CCEO *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* promulgato da Giovanni Paolo II il 18 ottobre 1990.
- CIC *Codex Iuris Canonici* promulgato da Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983.
- DC Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Istruzione *Dignitas Connubii* da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio, 25 gennaio 2005.
- Denz.-Hün. H. DENZINGER, *Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, ed. a cura di P. HÜNERMANN, EDB, Bologna 1995 (con traduzioni dei documenti in italiano).
- DV Concilio Vaticano II, costituzione dogmatica *Dei verbum* sulla divina rivelazione, 18 novembre 1965.
- EV *Enchiridion Vaticanum* (Ed. Dehoniane, Bologna 1962-). Si cita il numero del volume e quello marginale.
- FC SAN GIOVANNI PAOLO II, esortazione apostolica sui compiti della famiglia cristiana nel mondo attuale *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, in AAS, 74 (1982), pp. 81-191.
- GS Concilio Vaticano II, costituzione pastorale *Gaudium et spes* sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, 7 dicembre 1965.
- LF SAN GIOVANNI PAOLO II, *Lettera alle famiglie*, 2 febbraio 1994, in AAS, 86 (1994), pp. 868-925.
- LG Concilio Vaticano II, costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa, 21 novembre 1964.

#### ABBREVIAZIONI

- MI PAPA FRANCESCO, m.pr. *Mitis Iudex* sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico, 15 agosto 2015.
- OE Concilio Vaticano II, decreto *Orientalium Ecclesiarum* sulle Chiese orientali cattoliche, 21 novembre 1964.
- OIM BENEDETTO XVI, m.pr. *Omnium in mentem* con il quale vengono mutate alcune norme del Codice di Diritto Canonico, 26 ottobre 2009, in AAS, 102 (2010), pp. 8-10.
- SCa BENEDETTO XVI, esortazione apostolica post-sinodale *Sacramentum caritatis* sull'Eucaristia fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, 27 febbraio 2007, in AAS, 99 (2007), pp. 105-180.

# CAPITOLO 1

## CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

### 1.1. LA SPECIFICITÀ DELLA TRATTAZIONE GIURIDICA FONDAMENTALE SUL MATRIMONIO E LA FAMIGLIA NELLA CHIESA

Tenuto conto che il matrimonio è uno dei sacramenti cristiani, ci si può chiedere anzitutto perché si suol dedicare al matrimonio, e alla famiglia in esso fondata, una trattazione autonoma, anziché studiarlo nell'ambito degli altri sacramenti. La risposta più immediata si rifà alla tradizione canonistica, pienamente in vigore, che considera il matrimonio quale oggetto di una disciplina scientifica specifica, la branca specializzata del diritto matrimoniale canonico. Ma questo fenomeno va a sua volta spiegato. L'autonomia scientifica dipende dalla *specificità dello stesso matrimonio rispetto agli altri sacramenti*. San Giovanni Paolo II, nell'esortazione apostolica *Familiaris consortio*, ha scritto: «Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore "al principio"» (FC, 68). È vero che *la rilevanza giuridica ecclesiale del matrimonio, e della famiglia fondata sul matrimonio, è legata alla sacramentalità della realtà matrimoniale*, e pertanto va sempre ricordata l'indole salvifica e soprannaturale dei rapporti giuridici attinenti questa sfera nell'ambito ecclesiale. Tale rilevanza ecclesiale, però, presuppone e assume la specificità del sacramento del matrimonio, e quindi *la dimensione di diritto naturale* che lo caratterizza essenzialmente. Le questioni giuridiche matrimoniali e familiari più importanti nell'ambito della Chiesa (l'essenza del matrimonio e del consenso matrimoniale, l'essenza della famiglia, ecc.) si collocano sul piano delle relazioni umane naturali. Ciò costituisce la base necessaria per il rilievo sacramentale e salvifico che queste realtà possiedono e quindi per la loro dimensione soprannaturale. Alla luce di queste considerazioni si comprende la rilevanza giuridico-secolare della

maggior parte delle materie che sono oggetto del diritto matrimoniale canonico, nonché il fatto che l'elaborazione matrimonialista canonica possa costituire, e costituisca di fatto grazie a un grande sforzo pluriscolare, un patrimonio assai significativo della cultura giuridica comune dell'umanità.

Occorre tuttavia mettere in guardia contro una visione riduttiva di tale patrimonio, come se esso riguardasse unicamente la questione di sapere quando un matrimonio è valido o nullo. La teoria e la prassi del diritto matrimoniale canonico è oggi fortemente segnata dall'ottica della nullità matrimoniale. Anzi, non di rado la necessità di contare nelle Chiese locali su canonisti ben formati viene giustificata prevalentemente in funzione dei rispettivi processi, che rappresentano una parte rilevantissima dell'operato dei tribunali ecclesiastici. L'esistenza di questa giurisprudenza viva è alla base dello sviluppo scientifico del diritto matrimoniale nella Chiesa, coltivato più di qualunque altro campo del diritto ecclesiale. Ovviamente non vogliamo sottovalutare il problema delle nullità matrimoniali, la cui giusta soluzione è molto rilevante per la vita delle persone e della Chiesa. Ma bisogna prendere maggiore consapevolezza del fatto che il quesito sulla possibile nullità dipende in primo luogo dall'idea che si ha del matrimonio, per cui questa nozione, in positivo, costituisce il vero caposaldo dell'intera elaborazione sulle nullità.

Più radicalmente, deve essere percepita la trascendenza giuridica complessiva della relazione coniugale e di tutte le relazioni familiari nel Popolo di Dio, abbandonando anche in questo campo la convinzione secondo cui ciò che è giuridico avrebbe una connessione necessaria con le questioni discusse nei processi. Con un simile approccio non si può cogliere il significato e la portata del bene giuridico del matrimonio e della famiglia nella Chiesa di Cristo, e dei molteplici rapporti di giustizia ad esso attinenti. In questo senso, se non si comprende che la giuridicità primordiale è quella concernente l'effettiva vita secondo giustizia dei fedeli in questa materia, anzitutto dei coniugi e dei genitori e dei figli nei loro rapporti, si continuerà a reputare il diritto matrimoniale un ambito che interessa soltanto i giuristi di professione, tendendo a considerarli addirittura come abili manipolatori della realtà per ottenere determinati scopi pragmatici. Invece, *l'apertura all'orizzonte globale di verità dei diritti delle persone e della Chiesa in quanto istituzione nell'ambito del matrimonio e della famiglia permette di accorgersi che si sta parlando di problemi umani e cristiani veri*, che non possono non interessare tutti quanti si avvicinano

a questa realtà da altri approcci scientifici o pratici. Ciò comporta, tra l'altro, l'accentuazione del tema della famiglia, seguendo gli auspici ricorrenti nel senso di elaborare un diritto canonico della famiglia<sup>1</sup>. Anziché discutere tale questione, tenderemo di mettere positivamente in risalto la sua esistenza e alcune possibili linee di riconoscimento e tutela, fermo restando che, attenendoci realisticamente ai problemi giuridici attuali nel Popolo di Dio, l'attenzione nostra continuerà ad essere incentrata su ciò che è il matrimonio, il quale peraltro è in se stesso alla base dell'intero diritto familiare.

*La nostra trattazione sarà d'indole giuridico-fondamentale*, cercando di evidenziare che tale prospettiva è decisiva per impostare le molteplici questioni con cui devono confrontarsi la scienza e la prudenza giuridiche in questo campo, ma senza ovviamente pretendere di offrire un'analisi dettagliata di tale problematica. Il nostro discorso, di teoria fondamentale del diritto canonico, con gli opportuni riferimenti alla disciplina vigente, non sarà dunque un manuale di diritto matrimoniale canonico, in linea di massima non conterrà le disposizioni di diritto particolare<sup>2</sup>, non cercherà di offrire degli orientamenti pastorali al di là di quelli relativi al rispetto e promozione del giusto nelle materie che ci sembrano in generale più pastoralmente rilevanti nell'attualità<sup>3</sup> e nemmeno costituirà un tentativo di elaborazione filosofica o teologica sul matrimonio e la famiglia, pur avendo dei presupposti il cui approfondimento appartiene a quelle discipline. D'altra parte, tranne allusioni sporadiche, non ci sarà una messa a fuoco d'indole storica, che richiederebbe ben altra competenza e spazio. Neanche ci sarà un dialogo esplicito con altre scienze umane tanto rilevanti in quest'ambito, come la sociologia o la psicologia e la psichiatria, senza ignorare l'apporto di queste scienze. Nel riconoscere tutti questi limiti, rimaniamo però convinti che l'approccio giuridico fondamentale abbia un suo speciale valore e fecondità nell'interdisciplinarietà attorno alla realtà matrimoniale e familiare poiché,

---

<sup>1</sup> Di recente cfr. I. ZUANAZZI, *Per un diritto di Famiglia della Chiesa: i rapporti tra genitori e figli*, in *Ius Ecclesiae*, 25 (2013), pp. 409-430.

<sup>2</sup> Ad esempio per l'Italia cfr. il *Decreto generale sul matrimonio canonico*, della Conferenza Episcopale Italiana (1990).

<sup>3</sup> Risulta perciò molto interessante per il canonista conoscere i problemi e le linee guida dell'azione pastorale in ogni contesto sociale, con le quali si può e si deve impostare un fecondo dialogo interdisciplinare. Per l'Italia cfr. l'ottimo *Direttorio di Pastorale Familiare per la Chiesa in Italia*, della Conferenza Episcopale Italiana (1993). È anche molto riuscito quello spagnolo: *Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España* (2003). L'emanazione di questi Direttori è stata auspicata da FC, 66.

come vedremo, l'essenza stessa di queste realtà è legata al diritto (cfr., per quel che riguarda il matrimonio, nn. 3.1.1 e 3.2).

## 1.2. FEDE E RAGIONE NELLA CONOSCENZA DELLA DIMENSIONE GIURIDICA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA NELLA CHIESA

Per il nostro approccio giuridico fondamentale al matrimonio e alla famiglia nella Chiesa, ricorriamo *alla fede e alla ragione*, come lo richiede il peculiare intreccio esistente in quest'ambito tra l'economia della creazione e quella della salvezza, l'ordine naturale e quello soprannaturale. In effetti, la verità rivelata, che culmina in Cristo, illumina tutta la realtà matrimoniale e familiare, anche nei suoi aspetti naturali che appartengono al mistero dell'alleanza tra Dio e l'uomo. Ne deriva che la sacra scrittura, la sacra tradizione e il magistero vivo della Chiesa, nella loro profonda unità (cfr. DV, 10), offrono una conoscenza unica sul disegno d'amore posto da Dio nel matrimonio e nella famiglia, compresa la loro dimensione giuridica o di giustizia. La fede che aderisce alla parola di Dio e si traduce in un'esperienza di vita davvero cristiana e cattolica, costituisce una luce inesauribile circa la partecipazione al mistero di Cristo e della Chiesa che si opera nel matrimonio e nella famiglia. Perciò, la necessità della fede per il lavoro canonistico risulta qui particolarmente chiara e intensa.

Ciò però non deve portare ad un atteggiamento fideistico, come se la realtà essenziale del matrimonio e della famiglia fosse inaccessibile alla ragione. Senza togliere nulla all'ambito del mistero sovrarazionale, né al ruolo della fede nell'approfondimento di esso, occorre sottolineare che *la dimensione naturale dell'unione matrimoniale e della famiglia, proprio perché è naturale, può essere conosciuta dalla nostra ragione*. Non vanno sottovalutate le difficoltà che, nella situazione di natura decaduta, incontra la nostra ragione per cogliere l'essere del matrimonio in tutti i suoi aspetti naturali (si pensi soprattutto alla sua indissolubilità). Ma neppure va dimenticato il sostegno della grazia, che illumina la mente e riscalda il cuore delle persone di buona volontà, compresi quanti non conoscono ancora Cristo. Nella misura in cui la ragione si apre alla fede, essa trova più sicurezza e profondità nel comprendere lo stesso disegno naturale di Dio sul rapporto tra l'uomo e la donna. Ciò si verifica nella singola persona, ma ha anche degli effetti assai importanti nella cultura e nella vita sociale, tanto determinanti nel trasmettere il sapere pratico su ciò che è

il matrimonio. Il processo storico di cristianizzazione della famiglia, ma anche purtroppo la secolarizzazione di stampo anticristiano, vanno letti in quest'ottica. In ogni caso però i cristiani, nella loro operosità a favore del matrimonio nella società civile, devono sempre ribadire l'esistenza del piano naturale, terreno di dialogo e di incontro con quanti stimano questo bene giuridico fondamentale. In quest'ottica, *il sapere giuridico ecclesiale rappresenta un contributo di singolare importanza per la cultura giuridica secolare e per l'intera civiltà umana.*

L'attuale crisi del matrimonio e della famiglia, ben visibile in tanti paesi di tradizione cristiana e che minaccia l'intera umanità sempre più globalizzata<sup>4</sup>, va di pari passo con una rinnovata coscienza dei cristiani e di molte altre persone di buona volontà, sulla rilevanza della famiglia, il che si manifesta anche in un ricchissimo magistero ecclesiale sul nostro tema<sup>5</sup> e nell'operare di tanti carismi che muovono a scoprire e ad attuare il posto unico del matrimonio e della famiglia nel piano divino della salvezza in Cristo<sup>6</sup>. Si tratta di fonti che, al di là della loro citazione esplicita, sosterranno costantemente la nostra esposizione, la quale presuppone una conoscenza di base sulla dottrina cattolica in materia. Il Concilio Vaticano II, in particolare la costituzione pastorale *Gaudium et spes* (cfr. nn. 47-52), ha avuto un ruolo assai importante

---

<sup>4</sup> Come presentazioni d'insieme con un penetrante sguardo critico, conservano il loro interesse le opere di R. NAVARRO-VALLS, *Matrimonio y Derecho*, Ed. Tecnos, Madrid 1995; y C. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, *Diagnóstico sobre el derecho de familia*, Ed. Rialp, Madrid 1996.

<sup>5</sup> Per una raccolta molto completa di documenti magisteriali conciliari e pontifici sul matrimonio e la famiglia, promossa dall'Istituto di Scienze per la Famiglia dell'Università di Navarra, con testi in lingua originale e traduzione spagnola, cfr. A. SARMIENTO – J. ESCRIVÁ – IVARS, *Enchiridion Familiae*, 2<sup>a</sup> ed., EUNSA, Pamplona 2003, 10 vol. (testi disponibili e successivamente aggiornati in [www.enchiridionfamiliae.com](http://www.enchiridionfamiliae.com)).

<sup>6</sup> Questi carismi aiutano anche nella ricerca scientifica su questa tematica. Partecipare ad es. al carisma di san Josemaría e dell'Opus Dei, che tanta luce dà sulla santificazione attraverso le realtà di questo mondo, ci ha sostenuti nel cogliere l'unione tra l'umano e il divino nel matrimonio, in modo da affermare tutti i suoi valori naturali e nello stesso tempo vederli nell'orizzonte di una vera vocazione cristiana alla santità e all'apostolato, rifuggendo sia dalla visione puramente immanente e terrena dell'amore umano che da uno spiritualismo che non tiene conto del rapporto intrinseco del corpo con il mistero di Cristo e della Chiesa. È la linea di fondo dell'omelia di san Josemaría, *Il matrimonio, vocazione cristiana*, pronunciata nel Natale 1970, raccolta in *È Gesù che passa*, nn. 22-30: «il matrimonio istituito da Cristo è indissolubile: segno sacro che santifica, azione di Gesù che pervade l'anima di coloro che si sposano e li invita a seguirlo, perché in Lui tutta la vita matrimoniale si trasforma in un cammino divino sulla terra» (n. 23).

pure sotto il profilo giuridico, come si evince anzitutto dall'influsso determinante sulla codificazione del 1983. Va anche tenuto presente l'ampio magistero postconciliare, soprattutto quello di San Giovanni Paolo II, a cui veramente conviene il nome di Papa della famiglia<sup>7</sup>. La retta interpretazione di questo magistero deve seguire i criteri validi per ogni insegnamento autentico della Chiesa, la quale progredisce nella conoscenza del deposito della rivelazione, ma sempre nella piena fedeltà a tale deposito. Perciò anche qui è capitale *l'ermeneutica del rinnovamento nella continuità*, di cui parlò Benedetto XVI con riferimento al Vaticano II<sup>8</sup>: il matrimonio e la famiglia, di cui la Chiesa pellegrina possiede una visione sempre più profonda e ricca, non possono mutare nell'essenza, comprendente la loro costitutiva dimensione di giustizia. Vi possono essere certamente aspetti caduchi nel patrimonio disciplinare ereditato, i quali vanno lasciati cadere proprio in virtù di una più chiara percezione di ciò che è permanente. Nel contempo esistono in ogni momento degli aspetti contingenti, di diritto umano, necessari per esprimere e determinare il giusto; ma tali aspetti devono essere in armonia con un nucleo che la Chiesa non esita a considerare di diritto divino, quale parte del messaggio e della proposta cristiana a tutti i tempi e a tutte le culture.

---

<sup>7</sup> Tutti i suoi insegnamenti in proposito sono disponibili nel sito cit. dell'*Enchiridion Familiae*. Particolare importanza ha la lunga serie delle sue catechesi dei mercoledì sull'amore umano, *Uomo e donna lo creò*, 8<sup>a</sup> ed., Città Nuova – Libreria Editrice Vaticana, Roma 2007, la quale contiene la riflessione biblico-teologica dello stesso Papa, in cui tra l'altro appare la sua nota "teologia del corpo", in continuità con l'approccio più filosofico, fortemente incentrato sulla persona, del suo noto libro: K. WOJTYŁA, *Amore e responsabilità. Morale sessuale e vita interpersonale* (1960), Marietti, Milano 2000. Dopo il Sinodo dei Vescovi del 1980 scrisse l'esort. apost. *Familiaris consortio* sui compiti della famiglia cristiana (la citiamo come FC), 22 novembre 1981, in cui si contiene una sintesi di taglio prevalentemente pastorale, ma ben radicata nell'essere («Famiglia, "diventa" ciò che "sei"!»: n. 17, è un'espressione caratteristica di tale radicamento), sulla dottrina della Chiesa circa il matrimonio e la famiglia. Molto riuscita è la sua *Lettera alle famiglie* (la citiamo come LF), del 2 febbraio 1994, direttamente legata al pensiero e all'esperienza del Papa. Per quel che attiene ai risvolti giuridico-ecclesiali vanno ricordati i suoi annuali discorsi alla Rota Romana, insieme a quelli degli altri Papi a partire da Pio XII: vi sono diverse raccolte pubblicate, come quella curata da G. ERLEBACH: *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2004.

Nella sintesi sul sacramento del matrimonio offerta dal *Catechismo della Chiesa Cattolica* (nn. 1601-1666), oltre alla Sacra Scrittura e al magistero di Trento, ci sono abbondanti citazioni del Vaticano II (specialmente della GS), della FC e del CIC.

<sup>8</sup> *Discorso alla Curia Romana*, 22 dicembre 2005.

Anche il pontificato di Papa Francesco si è aperto all'insegna della promozione della famiglia, con la convocazione negli anni 2014-2015 di due Assemblee del Sinodo dei Vescovi dedicate, rispettivamente, alle sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione, e alla vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel mondo contemporaneo. L'esortazione apostolica postsinodale *Amoris laetitia* (19 Marzo 2016; la citiamo come AL) sull'amore nella famiglia quale cornice positiva generale, comporta una forte spinta pastorale, mossa dalla misericordia, a venir incontro alle situazioni in contrasto con il vincolo matrimoniale, per portare gradualmente i fedeli coinvolti alla pienezza della vita cristiana.

### 1.3. DIMENSIONE ECCLESIALE E DIMENSIONE CIVILE NELLA REALTÀ GIURIDICA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA

Il matrimonio e la famiglia sono realtà ontologicamente naturali e soprannaturali, in un intreccio profondamente unitario. Ciò comporta che *tali realtà sono contemporaneamente e inseparabilmente ecclesiali e civili, poiché il rapporto con la Chiesa e con la società civile è insito nel loro essere*<sup>9</sup>. L'ottica di questa affermazione è diversa rispetto a quella che viene adoperata di solito a proposito del matrimonio canonico e del matrimonio civile, come due istituzioni giuridiche appartenenti a sistemi giuridici distinti, i quali possono riconoscersi mutuamente in alcuni casi, ma rappresentano due mondi giuridici di per sé incomunicati. Quando sotto il profilo giuridico il matrimonio e la famiglia si mettono realisticamente a fuoco a partire da se stessi, si scopre che è la medesima realtà ad avere diverse dimensioni, le quale comunicano anzitutto a livello ontologico. In quest'ottica non si elimina la complessità del problema Chiesa-società civile in campo familiare né si risolvono le possibili tensioni, ma si trova un principio per cercare di affrontarle in modo giusto.

L'indole giuridica ecclesiale, per i battezzati, del matrimonio e della famiglia, che trova il suo fondamento nella sacramentalità del matrimonio tra battezzati come realtà attuale o potenziale (cfr. n. 3.3.1), include

---

<sup>9</sup> A proposito dell'impegno che i novelli sposi assumono al momento dello scambio di consensi, San Giovanni Paolo II ha scritto: «Di tale impegno sono testimoni quanti partecipano al rito; in essi sono rappresentate in un certo senso la Chiesa e la società, ambiti vitali della nuova famiglia» (LF, 10).

*un loro rapporto con la Chiesa come istituzione*<sup>10</sup>, nella misura in cui l'esistenza e la realizzazione vitale del matrimonio come sacramento è una questione che interessa tutta la Chiesa, essendo un aspetto decisivo della comunione ecclesiale dei fedeli sposati. Il rapporto con la Chiesa istituzione si è manifestato lungo la storia in vari modi. All'inizio sussisteva il medesimo rapporto sostanziale, ma non esisteva per i cristiani un rito proprio per le nozze né un sistema giuridico ecclesiale per le questioni matrimoniali. Tuttavia, i battezzati cercavano di vivere la dimensione di giustizia del matrimonio secondo l'insegnamento del Signore, soprattutto per quel che riguarda la fedeltà, il rispetto della vita e l'indissolubilità. Ben presto cominciarono a introdursi delle determinazioni specificamente ecclesiali, come la proibizione di sposarsi con ebrei o con pagani oppure l'esigenza di qualche rito religioso nelle nozze, ma non si trattava di requisiti che incidessero sulla costituzione del matrimonio, regolata dalle leggi civili.

Man mano che la Chiesa acquistò libertà, divenne religione dell'Impero e poi si istaurò il regime della cristianità medioevale, si andò progressivamente esercitando la giurisdizione della Chiesa sul matrimonio agli effetti giuridici, fino a diventare esclusiva agli inizi del secondo millennio, lasciandosi all'autorità temporale solo la regolamentazione di aspetti meramente patrimoniali. Questa situazione ha comportato la progressiva configurazione del sistema matrimoniale canonico, grazie alla scienza dei canonisti e all'attività legislativa dei Papi.

L'affermarsi degli Stati nazionali condusse in seguito a rivendicare per l'ambito civile delle questioni considerate di particolare rilevanza sociale (come ad es. l'intervento dei genitori nelle unioni dei loro figli), il che più avanti portò a posizioni più globali, come quella sostenuta nell'ambito del regalismo che, distinguendo tra contratto e sacramento, sosteneva che tutte le questioni inerenti al primo fossero di competenza statale, il che implicava relegare la competenza ecclesiale all'ambito sacramentale, il quale a sua volta veniva ridotto al solo aspetto cerimoniale. La Chiesa ribadì con vigore l'inseparabilità contratto-sacramento, e dunque la sua giurisdizione esclusiva sul matrimonio dei suoi figli. La concorrenza di giurisdizioni tra Stato e Chiesa raggiunse il suo culmine con l'introduzione del matrimonio civile obbligatorio ad opera della Rivoluzione francese. Benché diversi ordinamenti statali riconoscano il

---

<sup>10</sup> Conviene sottolineare che si tratta della stessa ed unica Chiesa di Cristo, la quale ha una dimensione istituzionale in quanto su questa terra essa è veramente istituzione, cioè realtà visibile ed unitaria che trascende le persone che la compongono.

matrimonio canonico (come forma di celebrazione, e anche come sistema giuridico che regola la sua validità, recependo le sentenze dei tribunali ecclesiastici sulla nullità), si è diffusa l'idea secondo cui il matrimonio è giuridicamente una questione che compete solo allo Stato, per cui la celebrazione ecclesiale sarebbe un atto religioso senza alcuna rilevanza civile.

La Chiesa non può fare a meno di sostenere la sua giurisdizione (intesa in senso ampio, comprendente la potestà di legiferare, amministrare e giudicare) circa le questioni matrimoniali dei battezzati, quale conseguenza del rapporto intrinseco del matrimonio con la Chiesa, compresa la sua dimensione istituzionale. Perciò, nel CIC si afferma che «il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso» (c. 1059). E per quel che riguarda i processi si dichiara: «la Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica: 1° le cause che riguardano cose spirituali e annesse alle spirituali» (c. 1401), tra le quali si includono espressamente le cause matrimoniali dei battezzati (cfr. c. 1671). L'accertamento dell'esistenza del sacramento del matrimonio (o del suo essere in potenza, nel caso del matrimonio di un battezzato con un non battezzato, che può diventare sacramento mediante il battesimo di quest'ultimo) non può essere compiuto senza l'esame della validità e dell'eventuale scioglimento del segno per morte di uno dei coniugi, al livello naturale in cui esso è posto. La vita matrimoniale, con l'attuazione dei diritti e dei doveri coniugali, e i casi di separazione, rientrano pure nella sfera della vita ecclesiale, nella misura in cui la fedeltà al dono di questo sacramento costituisce per i coniugati un aspetto essenziale della loro comunione ecclesiale (cfr. n. 5.2.2).

Tuttavia, nell'affermare la sua giurisdizione matrimoniale, la Chiesa è sempre più consapevole del rispetto dovuto ad altre istanze pubbliche competenti. Nel caso dei battezzati che appartengono a una Chiesa o comunità non in piena comunione con la Chiesa cattolica, la giurisdizione ecclesiastica sul loro matrimonio verrà esercitata dalle Chiese, come quelle orientali, in cui vi è potestà gerarchica, oppure si riconosce l'autorità, confessionale o civile, cui rimanda la rispettiva comunità ecclesiale nella quale non vi è tale potestà. In questo senso, il CIC ha stabilito che le leggi puramente ecclesiastiche vincolano solo i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti (cfr. c. 11), il che significa riconoscere l'applicazione per i battezzati non cattolici di altre leggi in vigore nella loro Chiesa o

comunità ecclesiale. Perciò, nell'esaminare la possibile nullità di un loro matrimonio, quale presupposto per pronunciarsi circa l'eventualità di un matrimonio di un cattolico, si applicano le norme vigenti per quel battezzato al momento della celebrazione (cfr. DC, artt. 2 § 2, 4 § 2). La Chiesa riconosce altresì la giurisdizione matrimoniale esistente per i non battezzati, ed applica la normativa vigente per la loro unione quando deve esaminare la nullità per poter decidere su un possibile matrimonio di un cattolico (cfr. DC, art. 4 § 2). In tutti questi casi le norme vengono riconosciute ed applicate in quanto non siano contrarie al diritto divino (cfr. c. 22), per cui la Chiesa non rinuncia ai capisaldi essenziali sul matrimonio naturale.

D'altra parte, la Chiesa è conscia del fatto che il matrimonio dei cattolici deve avere riconoscimento civile, al quale assegna grande importanza, fino al punto che ci vuole la licenza dell'Ordinario del luogo per un matrimonio che non possa essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile (cfr. c. 1071, 2°). In linea di principio il miglior sistema è quello in cui lo Stato riconosce il matrimonio canonico, non solo come forma di celebrazione ma anche sotto il profilo della normativa sulla validità dell'unione e dei relativi processi canonici. Infatti, è giusto che sia riconosciuto l'ordinamento canonico quale reale espressione collettiva del diritto civile di libertà religiosa della Chiesa cattolica, ed è positivo tutto ciò che contribuisca ad evidenziare l'unità del matrimonio, come realtà che esiste nei coniugi ed è prioritaria rispetto a qualunque normativa. Tuttavia, il riconoscimento civile più sostanziale del matrimonio canonico pone dei problemi delicati dal punto di vista dell'armonia tra i due ordinamenti, e va evitato che in un ordinamento civile che riconosce il divorzio la nullità possa essere strumentalizzata come via alternativa al divorzio, che consenta di non adempiere o di diminuire gli obblighi nei confronti dell'altra parte che naturalmente emanano anche da una celebrazione nulla. Comunque, tranne in casi eccezionali derivanti dalla necessità di evitare una palese ingiustizia (come ad es. l'eventuale perdita di una pensione che risulta necessaria per il sostentamento), la Chiesa chiede sempre ai suoi figli, anzitutto nell'interesse loro e della propria famiglia, ma anche per il bene comune, di osservare le norme civili sul riconoscimento della celebrazione del matrimonio. Di conseguenza, essi dovranno celebrare il matrimonio civile quando ciò sia richiesto per ottenere il riconoscimento civile dell'unione, purché essa sia vera, il che per un cattolico include il riconoscimento ecclesiale, di regola dato mediante la celebrazione in forma canonica.

Infine, non va dimenticato che la Chiesa riconosce l'applicazione della normativa civile ad alcune questioni matrimoniali degli stessi cattolici. Anzitutto si riconosce in generale la competenza statale rispetto ai cd. effetti meramente civili del matrimonio (cfr. c. 1672), come sono soprattutto quelli d'indole patrimoniale. In materia di separazione dei coniugi vi è oggi di fatto un pressoché totale affidamento ai tribunali civili, il che oltrepassa la normativa del CIC (cfr. c. 1692): a suo tempo valuteremo questa situazione (cfr. n. 5.2.3). In alcuni casi si può dispensare dalla forma canonica (ad es. nei matrimoni misti), il che può implicare l'adozione valida di una forma civile<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> *De lege ferenda* se si esigesse la forma canonica solo per la liceità (cfr. n. 4.2.4.c.1), ciò comporterebbe a nostro avviso riconoscere, per quei cattolici che scelgano di non sposarsi in forma canonica, l'applicazione – con il limite del diritto divino – del rispettivo ordinamento civile, così come riconosce oggi la Chiesa nel caso dei battezzati non cattolici appartenenti a comunità ecclesiali sprovviste di una normativa matrimoniale propria (cfr. DC, art. 2 § 2, 2°), e salvo restando un controllo *a posteriori* della validità dell'unione quando il cattolico adempisse il suo grave dovere di sottoporre la sua unione alla Chiesa.